

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE II CIVILE

nella composizione di cui al verbale di udienza del 9/10/2015, a scioglimento della riserva;

ritenuto

che l'appellante società [REDACTED] ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con la quale si è dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo di € 522.367,00, ottenuto dalla società [REDACTED] mandataria della [REDACTED] per saldo del tributo erariale e canoni di concessione per la messa a disposizione della rete telematica per gli apparecchi con vincita in denaro, gestiti dalla società [REDACTED];

che, a sostegno dell'impugnazione e della richiesta inibitoria, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto tardiva l'opposizione, la quale, invece, era stata notificata tempestivamente, ma con esito negativo, nel domicilio eletto presso il procuratore, all'indirizzo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo;

che, quanto al *periculum*, la società ha allegato il rischio di chiusura dell'attività imprenditoriale, a seguito dei pagamenti effettuati;

che la società [REDACTED], oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e l'inammissibilità della istanza di sospensione, in quanto diretta nei confronti di una sentenza avente natura dichiarativa non già di condanna, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, avendo ceduto il proprio credito alla [REDACTED] nel corso del primo grado;

che la [REDACTED] ha anch'essa eccepite l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c.;

che sia l'appellante che la [REDACTED] non si sono opposte all'estromissione della [REDACTED];

considerato

che, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., può disporsi l'estromissione dal processo della società [REDACTED], cedente del credito litigioso, in quanto le altre parti vi hanno consentito;

che l'eccezione della [REDACTED] in ordine alla insuscettibilità dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ad essere sospesa non appare fondata;

che, in adesione al principio affermato dalla Suprema Corte (Cass. sent. n. 19595 del 2013), deve affermarsi che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, così come quella di inammissibilità ovvero l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo, solo apparentemente ha natura dichiarativa, poiché essa statuisce sulla legittimità e sulla correttezza di una precedente condanna, fino ad allora rimasta esclusivamente provvisoria;

che la natura non impugnatoria del giudizio di opposizione (*ex multis*, Cass. sent. n. 3649 del 2012 e n. 20613 del 2011) determina, come effetto, che non è il decreto a passare in giudicato ma "il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto – purché integrale – dell'opposizione al medesimo" (Cass. cit. n. 19595 del 2013);

che, quantunque il titolo esecutivo da porre a base dell'azione soddisfattiva del credito sia rappresentato dal decreto ingiuntivo, tuttavia "l'esecutorietà di esso si correla non già all'irrevocabilità intrinseca del titolo che la possiede, ma a quella di un provvedimento diverso, in forza del quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato e nell'esatta misura e negli specifici modi in cui è stato azionato nel titolo" (Cass. cit. n. 19595 del 2013);

che il rapporto di integrazione e completamento esistente tra decreto ingiuntivo e sentenza di inammissibilità dell'opposizione e la insuscettibilità *ex se* del decreto ingiuntivo a passare in giudicato convincono questo Collegio della possibilità di sospendere l'efficacia come sopra spiegata della sentenza in oggetto;

che, in buona sostanza, non può negarsi che, pur in caso di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, e, *a fortiori* nel caso di decreto non esecutivo, la sentenza di inammissibilità dell'opposizione abbia un effetto determinante perché possa permanere l'efficacia del decreto ingiuntivo stesso, sol che si consideri che, in mancanza di tale sentenza (e cioè intervenendo la pronuncia di accoglimento, a prescindere dal suo passaggio in giudicato), è ovviamente



esclusa la protrazione dell'efficacia del decreto ingiuntivo pur già esecutivo – non può non riconoscersi, quindi, che anche per il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo abbia valore ed effetto giuridico la sentenza in sede di opposizione nel senso testé precisato, sì che al giudice d'appello, in sede di inibitoria (potendosi la stessa riferire a qualsiasi effetto giuridico della sentenza), non può non attribuirsi il potere di sospendere tale effetto, con la conseguenza dell'arresto provvisorio dell'esecuzione, basata, come detto, non solo sul decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ma anche sulla sentenza di rigetto o di inammissibilità dell'opposizione, in quanto, giuridicamente, solo con essa si determina l'effetto della protrazione di efficacia del decreto pur già immediatamente esecutivo (cfr. App. Roma 09/04/02);  
 che, nella fattispecie, allo stato e nei limiti della delibazione sommaria propria di questa fase, i motivi di appello dedotti costituiscono una *res dubia* e appaiono meritevoli di approfondimento;  
 che la oggettiva consistenza della somma ingiunta realizza il requisito del *periculum* la cui sussistenza è necessaria ai fini della emanazione del richiesto provvedimento;  
 che pertanto può essere concessa l'invocata sospensione;  
 che, in relazione alla eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da entrambe le società appellate, non si ravvisa la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 348 *bis* c.p.c. ;

P.Q.M.  
 LA CORTE

dispone l'estromissione dal processo della società [redacted] a.; *non gli è da la reddito in corso*  
 sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rigetta l'istanza di inammissibilità dell'appello, proposta dalle appellate *art 348 bis c.p.c.*  
 rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8/4/2016, ore 12.40. *P*

Si comunichi.

Roma, 15/10/2015

**Depositato in Cancelleria**  
**4 NOV. 2015**  
 RESPONSABILE  
 Claudia Cannarella

Il Presidente  
 Silvio Sorace

*[Handwritten signature]* 3